

I decreti indennizzi. Via il tetto dei 100mila euro ma in caso di superamento del budget di 100 milioni il Fondo è autorizzato a procedere a una riduzione proporzionale

Obbligazionisti, rimborso integrale se manca il contratto

I PROVVEDIMENTI

Da sciogliere gli ultimi nodi sui due testi.

Vaglio preventivo del Consiglio di Stato per evitare ricorsi al Tar

Giovanni Negri

■ Alla fine i testi sono pronti e i contenuti delle disposizioni definiti. Dieci articoli per il decreto del Mef e sette per il Dpcm. Da sciogliere ci sono invece nodi che non sono solo formali. La disciplina delle procedure di rimborso agli obbligazionisti delle quattro banche in default, affidata ad arbitrati gestiti dall'Autorità Anticorruzione, da tempo in gestazione stenta però ancora a vedere la luce. Assegnata in un primo tempo a provvedimenti di natura secondaria, venne poi traghettata nel corpo del decreto legge varato pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri che ha riformato il credito cooperativo e messo a punto il sistema di garanzia per i crediti di dubbia riscossione; salvo poi essere stralciata insieme con le misure di diritto fallimentare. Si è tornati così ai due decreti, con dubbi però sulla tenuta delle norme rispetto a possibili ricorsi alla magistratura amministrativa. Per questo si valuteranno con attenzione le osservazioni del Consiglio di Stato con parere in funzione preventiva.

Nel dettaglio, l'ultima versione delle norme cancella il tetto dei 100mila euro (si veda Il Sole 24 Ore di domenica) e apre invece la strada a rimborsi anche per la totalità della perdita subita. Il ristoro integrale sarà assicurato in caso di assenza del contratto scritto sulla prestazione dei servizi di investimento oppure in caso di mancato adeguamento del contratto stesso alle modifiche normative intervenute nel corso del tempo. In ogni caso, la liquidazione della prestazione avviene sulla base delle regole ordinarie del

Codice civile tenuto conto anche dei maggiori interessi percepiti dall'investitore rispetto alla redditività media di titoli analoghi negoziati sul medesimo mercato.

Per assicurare la parità di trattamento, tenuto conto della disponibilità di 100 milioni di euro, le prestazioni sono erogate secondo un piano di riparto; nel caso in cui l'ammontare delle prestazioni sia superiore al budget, il Fondo di tutela dei depositi è autorizzato a procedere a una riduzione proporzionale. Riduzione che però non scatterà nei confronti di chi si troverà nelle condizioni economico patrimoniali individuate dalla Camera arbitrale dell'Anac dopo consultazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato è oggetto di una comunicazione da parte del Fondo e, entro 4 mesi dalla comunicazione, l'investitore deve presentare ricorso alla Camera arbitrale utilizzando un modello che dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel ricorso possono tra l'altro trovare posto dichiarazioni di vario tenore da parte dell'investitore: di non essere in possesso del prospetto informativo degli strumenti finanziari subordinati perché non sono stati sottoscritti dal medesimo investitore o non sono stati forniti dalla banca; di non essere stato posto nelle condizioni di conoscere e comprendere la natura dei servizi di investimento, delle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento e dei relativi rischi; di non avere ricevuto informazioni sull'esistenza di possibili conflitti d'interesse. Comunque l'investitore deve dichiarare il profilo assegnatogli dalla banca, se ha sottoscritto le obbligazioni di propria iniziativa, se e per quali ragioni è stato classificato co-

me investitore professionale, se al momento dell'operazione era titolare presso la banca o altre società del gruppo di rapporti di conto corrente o di finanziamento.

Per l'accertamento della violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza imposti dal Tuf vale un pacchetto di indici presuntivi e di elementi di valutazione sui quali ormai sembra essere stato raggiunto un ampio consenso. Tra i primi, oltre all'assenza del contratto scritto, la mancanza di una chiarezza sulle caratteristiche delle obbligazioni subordinate e sui loro rischi, l'assenza post Mifid (quindi dopo il novembre 2007) di un'adeguata informativa sulla natura e l'estensione dei conflitti d'interesse relativi all'operazione, l'inadeguatezza dell'operazione rispetto ai profili di rischio assegnati all'investitore. Tra gli elementi di valutazione, l'adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in maniera da orientare la classificazione verso i profili più elevati, la presenza di incentivi al personale della banca per la distribuzione di strumenti finanziari di propria emissione, la stipulazione di contratti di finanziamento con la stessa banca o con società del gruppo collegati o vicini cronologicamente all'operazione di investimento, la concentrazione superiore al 30% dell'investimento in obbligazioni anche quando il profilo dell'investitore è riconducibile a categorie medie o medio alte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

